B.5) procedimento penale n. 954/99 R.G.N.R. e n. 1446/2003 Trib.

Ancona per l'incendio colposo del 25 agosto 1999 (il Comune di Falconara M.ma, costituitosi parte civile, ha avanzato una richiesta di <u>C. 20.000.000.000.00</u>). Tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 537/05 del Tribunale Penale di Ancona che ha condannato, su otto imputati idi cui 4 ai vertici dell'API), il solo Bonfissuto Gaetano ad un anno e mesi 6 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore del Comune di Falconara M.ma da liquidarsi in separato giudizio civile, in solido <u>con il</u> responsabile civile API.

La sentenza è stata impugnata da entrambi i condannati avanti la Corte di Appello di Ancona, in quanto non può ravvisarsi un nesso di causalità tra la condotta del Bonfissuto e l'evento incendio.

A seguito di detta sentenza penale, il Comune di Falconara M.ma ha introitato nei confronti di Bonfissuto e dell'API un separato giudizio civile, segnatamente rubricato al n. 2997/06 R.G. del Tribunale di Ancona, con richiesta di risarcimento danni, per essere stato "costretto" ad istituire un nuovo ufficio, denominato "Servizio Emergenze ed Ambiente" con lo scopo di tutelare l'integrità fisica dei cittadini e di rassicurazione degli stessi (c.d. danno materiale), nonché per la perdita di immagine della città di Falconara M.ma, in quanto asserito "luogo turistico" (c.d. danno all'immagine).

Entrando nel merito di detta posizione, ed in particolare sotto l'aspetto penalistico, non può non sottolinearsi come il reato per cui si procede sia nel frattempo giunto a prescrizione (peraltro, ricadrà nell'indulto). Ad ogni modo, si presume che tanto l'Api quanto il Bonfissuto rinunceranno all'applicazione della prescrizione e chiederanno lo svolgimento del processo per giungere alla piena assoluzione, in virtù di una assoluta mancanza di nesso di causalità tra il comportamento dell'operatore e l'incendio doloso.

Segnatamente, seppur tacciata di leggerezza la condotta del Bonfissuto per non aver rispettato i protocolli operativi, l'autorevole perizia ordinata dal P.M. ha escluso che ciò possa aver causato l'evento disastroso, addebitando quest'ultimo al "cedimento strutturale della carcassa della pompa P4254 per cause non determinate". Alla luce di quanto sopra, si può ragionevolmente ipotizzare l'assoluzione con formula piena dell'imputato, e conseguentemente, del responsabile civile API.

Nella migliore delle ipotesi, e pertanto in caso di conferma della sentenza di primo grado, la richiesta di risarcimento del danno richiesto dal Comune in sede civile, appare di difficile accoglimento, soprattutto sotto l'aspetto del quantum.

Partendo dalla prima delle due richieste risarcitorie, ovvero il c.d. danno patrimoniale, non può non sottolinearsi come sia particolarmente ardua la dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento (incendio) ed il danno (costo per l'istituzione del servizio de quo). La necessità o meno di istituire un servizio del genere, infatti, è frutto di una valutazione prettamente soggettiva dell'Amministrazione dell'epoca, difficilmente riconducibile all'evento incendio del 1999. Peraltro, ad onor del vero, il Comune non ha istituito un nuovo ufficio, bensì all'interno del medesimo ufficio ambiente (risalente quest'ultimo alla fine degli anni '80) ha creato un servizio ad hoc per l'emergenza API (Servizio Emergenze ed Ambiente), inserendo dentro tale struttura un dirigente già facente parte della compagine comunale.

In altri termini, anche ammesso che il Comune abbia dovuto istituire detto servizio quale conseguenza dell'incendio del 1999, comunque, non ha dovuto sostenere ulteriori costi, men che meno nell'ordine di svariati milioni di euro. Ma vi è di più. Successivamente all'introduzione della lite civile, è intervenuta una circostanza che sicuramente non depone a favore della P.A. Detto ufficio, infatti, al quale appunto è ricollegata l'esosa richiesta di danno patrimoniale, è stato "chiuso" come servizio a se stante e le sue mansioni sono state riassorbite all'interno del settore Urbanistica. Tale circostanza ben potrebbe essere utilizzata dall'API per dimostrare come non vi sia nesso di causalità tra l'istituzione del servizio 1ed i conseguenti costi) e l'incendio verificatosi nel 1999 (e comunque la

pericolosità dell'impianto di raffinazione).

Se la prima delle due poste di danno appare difficilmente sostenibile in giudizio, ancora più ardua appare la prova dell'asserito pregiudizio all'immagine di una cittadina turistica quale Falconara M.ma.

Senza voler sminuire la portata della città, si fa presente come il solo suffisso "marittima" (che allude alla presenza del mare) non possa essere sufficiente per giustificare l'asserito danno al turismo. Se così fosse, per fare un paradosso, anche Sant'Elpidio a Mare, nell'eventualità in cui vi fosse uno sversamento nell'Adriatico, potrebbe avanzare richiesta di danni per il mancato turismo. Si ricordi, però, che tale ultima cittadina, pur avendo il suffisso "a Mare", si trova in collina, precisamente a 251, metri sul livello del mare. Lo scrivente, insomma, intende sottolineare come ardua sia la prova di tale tipologia di danno solo avendo riferimento al suffisso "marittima". Bisognerebbe dar prova della sussistenza di una serie di strutture turistiche (alberghi, campeggi, villaggi ed altro) che attirino popolazione dal resto d'Italia e d'Europa. Turista, infatti, è chiunque viaggi in paesi diversi da quello in cui ha la sua residenza abituale, al di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte ma non superiore ad un anno e il cui scopo abituale sia diverso dall'esercizio di ogni attività remunerata all'interno del paese Francamente, Falconara Marittima non sembra avere tale visitato. Vieppiù, appare ancora più difficile dar prova della vocazione. quantificazione di tale asserito danno, soprattutto se, come è stato chiesto nel caso che ci occupa, si supera abbondantemente i 10 milioni di euro.

Peraltro, anche se il metro di paragone non è determinante, tale richiesta economica appare comunque eccessiva in riferimento al danno patrimoniale e non liquidato alle famiglie degli operai deceduti (poco meno di un milione di Euro).

In conclusione, delle tre liti oggi analizzate, quella con maggiori e più concrete possibilità di successo per il Comune di Falconara M.ma, appare appunto la prima controversia, in cui la quantificazione del danno, non supera i due milioni di euro. Restando a disposizione per quanto occorrer possa, si inviano distinti saluti.

Falconara M.ma, /i 10/09/08

Avv. Calogero Caruso